

Roma 25 marzo 2013
Prot. 0/42/LG- SLV

Alle Imprese di Pesca Associate

Loro Sedi

Oggetto: tracciabilità e limitazione all'uso del contante.

E' noto che a decorrere dal 6 dicembre 2011 l'art. 12 del D.L. 201/2011 ha ridotto il limite per l'utilizzo del denaro contante, degli assegni trasferibili e dei libretti di deposito al portatore, ad un importo pari a 1.000,00 (mille) euro; conseguentemente è vietato:

- a) il trasferimento tra soggetti diversi in un'unica soluzione di denaro contante per un importo complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro;
- b) l'uso di strumenti di pagamento tracciabili (assegni bancari e postali) per importi pari o superiori a 1.000,00 euro senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità;
- c) l'uso di libretti al portatore con saldo superiore a € 999,99.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, ha precisato che l'importo dei 1.000,00 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto è vietato anche suddividere *artificiosamente* un importo di 1.000,00 euro o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto ma riferiti alla stessa transazione economica. Quindi l'operazione *artatamente frazionata* è considerata come *operazione fraudolenta* se si riferisce ad una operazione unitaria sotto l'aspetto economico, ma compiuta per aggirare la norma.

Dubbi sono sorti in caso di pagamento in contanti degli acconti ai marittimi imbarcati su imbarcazioni da pesca, ove è consuetudine, nel corso del mese, concedere acconti.

In proposito lo stesso Ministero, rispondendo ad apposito quesito, ha specificato che sul piano contrattuale l'importo dovuto è quello mensile. Pertanto il frazionamento della somma mensile attraverso pagamento di acconti (in *tranche* settimanali o con diversa cadenza) non viola il divieto fissato dalla norma unicamente qualora sia stato stipulato un accordo scritto tra le parti dal quale risulti il pagamento con cadenza diversa. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pure aggiunto che, ove la rateizzazione dello stipendio risulti ammissibile, il saldo debba essere corrisposto con strumenti finanziari tracciabili anche se l'importo residuo è inferiore al limite di 1.000,00 euro.

Federpesca ha sottoscritto in data 6 marzo 2013 un verbale di accordo con le tre organizzazioni sindacali Flai- CGIL, Fai-CISL e Uila-UIL, allegato al CCNL, in cui è stabilito:

- a) che è prassi diffusa erogare, anche in contanti, acconti sulla retribuzione netta mensile del personale imbarcato, con cadenza concordata; va da se che l'acconto debba essere inferiore al limite di legge (1.000,00 euro);
- b) che la corresponsione di acconti, anche in contanti, non costituisce operazione artificialmente frazionata;
- c) che gli acconti corrisposti devono essere indicati in busta paga ed il saldo spettante dovrà essere liquidato tramite moneta tracciabile.

Il contratto e la relativa nota a verbale, è stato depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presso il CNEL in data 19 marzo 2013.

L'accordo permette così di dare pratica attuazione alla risposta fornita dal Ministero dell'Economia circa la necessità di accordo scritto per consentire l'erogazione di acconti sulla retribuzione del personale imbarcato. Definendo, una volta per tutte, che nel settore della pesca il ricorso alla corresponsione di acconti non costituisce operazione artificialmente frazionata.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dr. Luigi GIANNINI

